



Comune di CHIGNOLO PO

PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

Via Marconi, 8
27013 Chignolo Po - PV

Telefoni
0382 / 76100
0382 / 76001

Fax:
0382 / 766366

AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI AREE AGRICOLE COLTIVATE E NON

AI PROPRIETARI DI AREE VERDI URBANE

AI PROPRIETARI DI AREE VERDI INDUSTRIALI DISMESSE

AI RESPONSABILI DI CANTIERI EDILI

A TUTTA LA CITTADINANZA

ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Operativa Infrastrutture

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano

Unità Territoriale Milano Linee Sud

Via Ernesto Breda, 28

20126 Milano

pec: rft-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it

Ordinanza Numero 21 del 20/05/2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Chignolo Po (PV) – Applicazione D.P.R. 753/80.

IL SINDACO

Vista la comunicazione della RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud – Via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano, prot. RFI-NEMI.DOIT.MI.UT.LS\A0011\PA\2023\0002158 del 19/04/2023, assunta agli atti del Comune di Chignolo Po con prot. n. 2860 del 19/04/2023, avente ad oggetto: “*Richiesta di Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*”, nella quale si demanda al Sindaco, l’opportunità di emettere Ordinanza contingibile ed urgente specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Preso atto dell’art. 52 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 il quale recita che: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è prevista il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.*”

Visto altresì l’art. 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 il quale recita che: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*”;

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno pertanto richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 689/81 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Chignolo Po, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web dell'Ente;
- trasmessa in copia alla Polizia Locale di questo Comune;
- trasmessa in copia a RFI – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Sud – Via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano a mezzo pec: rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Chignolo Po, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i. e del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale è incaricata al controllo relativo all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Il presente provvedimento potrà essere impugnato da chiunque ne abbia interesse ai sensi della legge 1034/71 avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale on-line o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale on-line con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

Dott. Claudio Bovera

